

OGGETTO: Art. 1 – commi 227-229 Legge 29.12.2022, n. 197 – Determinazioni

IL PRESIDENTE, MASSIMO GUASCONI assistito dal Segretario Generale, Avv. Marco Randellini

- Assunti i poteri di cui all'art. 16 Legge 580/93 e s.m.i;
- Richiamato l'art. 11 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" laddove prevede che le Camere di Commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente;
- Richiamato l'art. 8 del D.M. 27 gennaio 2005 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" laddove dispone che le sanzioni previste dal regolamento medesimo sono irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale;
- Atteso, in particolare, che l'art. 17 comma 3 prevede l'irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, procedura seguita dalle Camere di Arezzo e di Siena e dalla Camera di Arezzo-Siena nelle ipotesi di violazione del versamento del diritto annuale (omesso, tardivo, incompleto);
- Richiamato l'art. 27 della Legge 689/81 "Modifiche al sistema penale" il quale prevede che, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni amministrative, l'Autorità che ha emesso l'Ordinanza Ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'esattore per la riscossione coattiva in un'unica soluzione;
- Considerato che le sanzioni amministrative irrogate dalle Camere di Commercio per la tardività delle denunce al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) vengono introitate dalle stesse CCIAA;
- Considerato che con deliberazione della Giunta della Camera di Siena n. 73/05.11.2018 e con deliberazione della Giunta della Camera di Arezzo n. 98/07.11.2018 è stato stabilito di proseguire l'affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e salvo revoca, all'ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", della riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e dei



relativi sanzioni ed interessi dovuti alle Camere di Commercio, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di Commercio;

- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 16.02.2018, le nuove Camere di Commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio a decorrere dal giorno successivo alla costituzione, cosicché ad oggi sono affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione le procedure coattive di riscossione dei ruoli del diritto annuale emessi dalle Camere accorpate e dalla Camera di Arezzo-Siena;
- Atteso che Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo di Agenzia delle Entrate, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1º luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia) e di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1º ottobre 2021, ai sensi dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e svolge le attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e Titolo II del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e s.m.i.;
- Visto l'art. 1, commi 227-229, della Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) i quali prevedono l'annullamento automatico alla data del 31.03.2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- Atteso che la sopra richiamata normativa stabilisce (comma 227) che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi (interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR 602/1973), restando invece integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le notifiche;
- Atteso che il comma 228 della sopracitata legge, in riferimento alle sanzioni amministrative, prevede che l'annullamento automatico di cui al comma 222 non operi relativamente agli importi dovuti a titolo di sanzione, alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, ma soltanto relativamente agli interessi calcolati in base ai criteri di cui all'art. 27 comma 6 Legge 689/81 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore);
- Atteso, inoltre, che gli enti creditori, tra i quali le Camere di Commercio, possono stabilire di non applicare le disposizioni dei sopra richiamati comma 227 e comma 228 con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023, comunicato entro la medesima data all'Agente della Riscossione e pubblicato nel proprio sito internet istituzionale;
- Preso atto che Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato stampa del 05.01.2023, ha reso noto che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti creditori"



sono presenti le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione della normativa in questione, da inviare esclusivamente all'indirizzo PEC indicato unitamente ad una copia del provvedimento stesso;

- Tenuto conto che precedenti normative hanno disciplinato l'annullamento automatico di importi iscritti a ruolo per diritto annuale:
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 24.12.2012, n. 228, ha previsto che i crediti di importo fino a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, sono automaticamente annullati;
 - l'art. 4, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito in Legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;
 - l'art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. 22.3.2021, n. 41 (cosiddetto "Decreto Sostegni") convertito in Legge 21.5.2021, n. 69, ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riferiti a persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro

e ai fini del conseguente discarico e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione ha trasmesso agli enti creditori interessati l'elenco delle quote annullate;

- Considerato che, in ragione degli importi del diritto annuale, seppure maggiorati di sanzioni ed interessi, gli annullamenti automatici sopra richiamati hanno determinato di fatto l'eliminazione dallo stato patrimoniale di tutti i crediti residui dei ruoli per diritto annuale affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2010, crediti peraltro integralmente coperti dagli appositi accantonamenti effettuati al Fondo svalutazione crediti;
- Atteso che l'annullamento automatico disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda i ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2015 (ultimi ruoli consegnati a tale data: il ruolo relativo al diritto annuale 2013 per la provincia di Arezzo ed il ruolo relativo al diritto annuale 2012 per la provincia di Siena);
- Accertato che i relativi crediti contabilizzati in bilancio, fino al diritto annuale 2013, risultano integralmente coperti (per tributo, sanzioni ed interessi) dagli appositi accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- Considerato che i proventi per sanzioni amministrative ex Legge 689/1981 sono accertati nel preventivo secondo il criterio di cassa, cioè al momento della riscossione;
- Considerato che nell'anno 2022 le riscossioni relative ai ruoli fino al diritto annuale 2013 sono state di complessivi €. 98.360,26 (di cui €.18.814,49 per sanzioni ed interessi);
- Considerato che in tale annualità sono proseguite le riscossioni sui ruoli relativi alle sanzioni amministrative ex Legge 689/1981;



- Richiamato l'art. 26, comma 10, del DPR 02.11.2005, n. 254, il quale stabilisce che l'esperimento di tutti gli atti per ottenere la riscossione dei crediti è escluso se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare;
- Considerato che l'Ufficio ha contattato i referenti delle altre camere di commercio toscane, avendo notizia che l'indirizzo generale è quello di non dare applicazione all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge 197/2022;
- Richiamata la nota di Unioncamere Italiana pervenuta in data 17.01.2023 che sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza del 25.01.2023 nella quale, in esito all'istruttoria effettuata in merito alla normativa di cui trattasi, è precisato che:
 - l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando costi a carico delle Camere;
 - dato il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle Camere, si ritiene che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore;
 - la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista, anche per cifre superiori a mille euro, dall'art. 1 commi da 231 a 248 della Legge 197/2022;
- Atteso che la suddetta nota Unioncamere conclude che "appare più opportuno non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari";
- Ravvisata, pertanto, l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dal richiamato comma 229 dell'art. 1 della Legge 197/2022, al fine di evitare l'annullamento automatico di crediti per i quali sta proseguendo la riscossione;
- Considerato che non è prevista una riunione di Giunta nei tempi adeguati per garantire il rispetto del termine perentorio del 31 gennaio 2023 ex Legge 197/2022 per la trasmissione ad Agenzia delle Entrate Riscossione e la pubblicazione nel sito internet istituzionale, per cui si è reso indispensabile procedere all'adozione del presente provvedimento in via d'urgenza;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1 – comma 227 e comma 228 – della Legge 29.12.2022, n. 197 ai crediti di importo residuo fino a mille euro per diritto annuale e per sanzioni amministrative R.E.A. (codice entrata 5065 "magg.ne rit.pag.l. 689/81 – UPICA –



camera comm.indust.artig.e agricolt.") iscritti in ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge;

- 2. Di trasmettere il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 ad Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti creditori";
- 3. Di pubblicare il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 nel sito internet istituzionale www.as.camcom.it.
- 4. Di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)